

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CATANIA

IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

EX ART. 414 C.P.C

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI

DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

*** ** ***

Per: **IAVANA GRAZIA MARIA TARGIANI** CF: TRGVGR72C41C351L
nata a Catania l'1.3.1972 rappresentata e difesa dall'Avvocato Tania Iacopinelli, C.F. CPNTNA77D54B302H, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania via Santa MARIA DI BETLEM,18 (si dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del d.l.vo n. 104/2010 di voler ricevere eventuali comunicazioni e avvisi ai seguenti recapiti: FAX: 095.6130101, indirizzi PEC: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it, come da procura in calce al presente atto che forma un tutt'uno con lo stesso.

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. e attuale rappresentante legale con sede in Roma V.le Trastevere 76/a e dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania via Vecchia Ognina, 149
Resistente

E NEI CONFRONTI: DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

SCOLASTICO 2016/2017, degli ambiti territoriali della Sicilia

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE

Della graduatoria dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo classe di concorso primaria, per l'a. s. 2016/2017 del 29.7.2016 nella parte in cui è stato negato il trasferimento della ricorrente nella provincia di Catania ovvero nella Regione Sicilia secondo le preferenze indicate in domanda ovvero in subordine tutti gli AMBITI vicini indicati secondo un preciso ordine nella domanda di mobilità territoriale; dei provvedimenti comunicati via mail il 29.07.2016 conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'o.m. n. 241 del 08.04.2016 con i quali veniva negato il trasferimento della ricorrente;

Della graduatoria dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo classe di concorso primaria, per l'a. s. 2017/2018 nella parte in cui è stato negato il trasferimento della ricorrente nella provincia di Catania pur godendo la stessa della precedenza prevista dalla legge 104/1992 per grave infermità della madre;

nonché di tutti gli atti ad esso presupposti o collegati, tra cui l'ordinanza 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo, Con l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 ove prevede che la precedenza prevista dalla legge 104/1992 art.33 comma 5 e 7 sia prevista solo per la mobilità provinciale.

FATTO

La ricorrente è docente di scuola primaria, abilitata all'insegnamento della lingua inglese ed è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016 su posto comune con contratto di lavoro a tempo

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

indeterminato (si veda documento prodotto) .L'anno di prova é stato svolto presso ISA 5 " Via Bologna - La Spezia" con differimento presa di servizio presso ISA 2 " 2 Giugno - La Spezia" al 01/07/2016. Ad oggi la titolarità é sempre presso ISA 2 "2 Giugno - La Spezia", ma per il corrente anno scolastico la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria vicino a catania presso il Convitto Nazionale M. Cutelli.

Dopo aver svolto e superato l'anno di prova come tante altre sue colleghe ha partecipato, in fase C con il punteggio di 35 in generale e 41 comune di residenza alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd "buona scuola".

Detto piano di mobilità era infatti suddiviso in quattro fasi- **A,B,C,D** – ciascuna delle quali destinata ad una categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è avvenuta l'assunzione: docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da GAE nell'ambito del piano straordinario di assunzione (fase C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito nel 2015 (fase B3 che precede la fase C!!!) , **La fase D che avrebbe dovuto essere residuale rispetto alle altre**

La legge quindi prevedeva un sistema di precedenza delle fasi che favoriva i docenti neo assunti da concorso 2012 a prescindere dal punteggio a discapito dei docenti neoassunti da GAE (ma neanche tale criterio delle precedenze delle fasi come vedremo fu rispettato!!!).

Per il docente della fase C era dunque ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad una città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.

Con la domanda di mobilità ai docenti era richiesto di indicare l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

trasferiti.

In cima alle proprie preferenze la ricorrente, aveva indicato l'ambito di residenza Sicilia e precisamente e comunque tutti ambiti vicini alla Famiglia

e alla mamma anziana da accudire.

1 SICILIA AMBITO 0010

2 SICILIA AMBITO 0009

3 SICILIA AMBITO 0006

4 SICILIA AMBITO 0008

5 SICILIA AMBITO 0007

6 SICILIA AMBITO 0025

7 SICILIA AMBITO 0026

8 SICILIA AMBITO 0011

9 SICILIA AMBITO 0012

10 SICILIA AMBITO 0013

11 SICILIA AMBITO 0014

12 SICILIA AMBITO 0015

13 SICILIA AMBITO 0016

14 SICILIA AMBITO 0023

15 SICILIA AMBITO 0024

16 SICILIA AMBITO 0004

17 SICILIA AMBITO 0005

18 SICILIA AMBITO 0017

19 SICILIA AMBITO 0018

20 SICILIA AMBITO 0019

21 SICILIA AMBITO 0020

22 SICILIA AMBITO 0021

23 SICILIA AMBITO 0022

24 SICILIA AMBITO 0001

25 SICILIA AMBITO 0002

26 SICILIA AMBITO 0003

27 SICILIA AMBITO 0027

28 SICILIA AMBITO 0028

29 CALABRIA AMBITO 0009

Alla ricorrente, tuttavia è stata data la titolarità in un ambito lontanissimo dalla provincia di residenza ossia come sopra detto a La Spezia.

Le irregolarità peraltro non finirono qui.

In ogni caso analizzando i trasferimenti e la procedura di mobilità (illegittima) questa difesa non si spiega come mai risultano trasferiti nella provincia di

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

provincia di Enna o in generale in Sicilia colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase D), le cui operazioni di **mobilità erano successive a quelle della fase C), in cui rientrava la ricorrente, e vertevano su posti rimasti liberi dopo la fase C), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva** . Infatti, consultando tali movimenti, (a tal fine si può accedere alla banca dati del sito del MIUR o disporre l'acquisizione ex art.210 c.p.c. dei documenti ufficiali a disposizione del MIUR, o ancora accedere al sito <https://www.orizzontescuola.it/mobilit-primaria-finalmente-file-suddivisi-fasi/> per vedere i file in excel e l'elenco dei trasferenti dei docenti per le varie fasi B C e D) si può notare che ci sono ben 7 docenti appartenenti alla fase D (fase residuale in base alla normativa sulla mobilità) che hanno ottenuto il trasferimento in Sicilia, sempre a titolo esemplificativo, ad esempio la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, pur avendo un punteggio di 21, in ogni caso inferiore a quello della ricorrente (30), è stata trasferita (posto Lingua) nell'ambito Sicilia 011 (Enna), pure indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità. Allo stesso modo la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita (posto comune) nell'ambito Sicilia 026 (Siracusa), indicato anch'esso dalla ricorrente.

Come ciò si sia potuto verificare non è dato comprendere, se non pensando ad un macroscopico errore nel funzionamento dell'algoritmo, visto che l'art.6 comma 2 del CCNL così disponeva **"FASED 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi**

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

precedenti. *La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.”* . Quindi se non vi erano posti per le richieste di assegnazione di ambito dei docenti nella fase C non si comprende come questi posti spuntano per i docenti di una fase successiva in cui non dovrebbe contare neanche il punteggio.

Vista la palese illegittimità specie con riferimento al mal funzionamento dell'algoritmo che ha violato il disposto dell'art.6 comma 2 del CCNL la ricorrente tenta invano di porre rimedio a tale ingiustizia ed esperisce il tentativo di conciliazione.

IL MIUR rimase sordo alle richieste della ricorrente e la docente dovette allontanarsi da casa. La sede assegnata risulta assolutamente incompatibile con l'assetto di vita e delle relazioni del nucleo familiare, composto dalla ricorrente, che ha due figlie piccole di 8 e 14 anni le quali risultano fortemente traumatizzata dall'allontanamento della madre dal nucleo familiare. Di più la ricorrente dovrebbe godere della precedenza di cui alla legge 104/1992 poiché convive con la madre **ultraottantenne beneficiaria L. 104/92 come PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' ART. 3 COMMA 3.** Pertanto le illegittime e poco trasparenti manovre dell'Amministrazione scolastica ledono la sua dignità di donna e di madre, sradicandola dal suo contesto professionale e familiare, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziarie. Non vi è bisogno di specificare ulteriormente che la ricorrente non è assolutamente in grado di sostenere le spese per un trasferimento e permanenza del proprio nucleo familiare così lontana dalla Sicilia, considerando le retribuzioni tabellari previste dal relativo

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

CCNL di categoria e ciò sta causando uno stato di sconforto morale condizionante la quotidianità.

Le irregolarità verificatesi sono varie e sotto diversi profili infatti oltre ad essere stata superata dai docenti della fase D veniva superata da docenti con minor punteggio della stessa dall'esame delle graduatorie è emerso che, in taluni ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo e privi dei titoli di precedenza: la ricorrente come detto ha 30 (nella provincia di residenza), mentre ci sono docenti che hanno ottenuto la titolarità (tali indicazioni valgono solo a mero titolo esemplificativo) nell'ambito 004/005 Caltanissetta solamente con punti o 21 (si veda copia graduatoria) . Tali abnormità sono state già censurate, tra gli altri, dal Giudice Ordinario: ha già avuto modo di pronunciarsi il Tribunale del Lavoro di Trani che, con ordinanza del 16.09.2016, **ha accertato che il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità: ha rilevato il Tribunale che, come nel caso della odierna istante, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una Scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza della ricorrente.**

Le ragioni di tale modus operandi non è dato comprendere invero, la norma del contratto collettivo prevede che “ *l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto*” (v.all.1 CCNI PAR.3 rubricato “operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'anno scolastico 15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.)

Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il MIUR ha impartito al programmatore del software usato per il

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: “ l’algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa del docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all’ordine di graduatoria con cui l’aspirante può essere trattato su questa preferenza. Finchè ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l’assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva”.

Quindi, secondo le disposizioni sopra riportate l’individuazione dell’ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità dei posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti insufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell’interessato, si sarebbe dovuto procedere con l’assegnazione dell’ambito, altrimenti si sarebbe dovuto passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile collocazione in graduatoria non si fossero combinati). In questo caso dunque il trasferimento della ricorrente presso l’ambito territoriale Emilia Romagna sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti gli ambiti scelti precedentemente la titolarità dei posti fosse stata già occupata da docenti con punteggio superiore al suo. (si veda ex multis Tribunale di Trani ordinanza pubblicata il 14 settembre 2016).

Nel caso in esame non fu così infatti per quanto già nell’ambito sicilia005/4 abbiamo docenti con un punteggio pari a 21 punti che senza nemmeno nessuna preferenza sono rimasti a lavorare vicino casa, oppure cosa ancor più grave docenti della fase D che hanno ottenuto il trasferimento.

Pertanto delle due l’una o la legge è incostituzionale perché prevede il criterio

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

della precedenza delle fasi (A-B-C-D) a prescindere dal punteggio violando il criterio meritocratico, ma se la legge è legittima allora ANDAVA RISPETTATO IL CRITERIO DI PRECENZA DELLA FASI!!!.

Orbene, la procedura disposta dal MIUR, di assegnazione della sede alla ricorrente lontano da casa ben 1200 Km, invece che nell'ambito prescelto con la domanda di mobilità, è grandemente lesiva dei diritti dell'istante e le irregolarità ed illegittimità si perpetrarono con le successive domande ed invero in quanto continua ad esserle negato il trasferimento pur avendo la ricorrente la precedenza di cui alla legge 104/2012.

Per quanto sopra detto il ricorso si propone per i seguenti ulteriori motivi

DI DIRITTO

I EERATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE ILLEGITTIMITà PER VIOLAZIONE DELL'ART.6 COMMA 2 CNNL - VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA TRA LE FASI.

Come già detto in punto di fatto, nel caso che ci occupa la ricorrente ha subito una doppia ingiustizia: per un verso ha visto una palese discriminazione di trattamento rispetto ai docenti della fase C da GM (di cui diremo in seguito) ma per altro verso si è vista scavalcare da docenti con meno punteggio di lei con la stessa sua specializzazione in lingua inglese che avrebbero dovuto partecipare ad una fase successiva alla sua ossia la fase D, le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente, e vertevano su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti, (a tal fine si può accedere alla banca dati

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

del sito del MIUR o disporre l'acquisizione ex art.210 c.p.c. dei documenti ufficiali a disposizione del MIUR) si può notare, sempre a titolo esemplificativo, che la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, pur avendo un punteggio di 21, in ogni caso inferiore a quello della ricorrente (35), è stata trasferita (posto Lingua) nell'ambito Sicilia 011 (Enna) AL NUMERO 8 DELLE SUE PREFERENZE, pure indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità. Allo stesso modo la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita (posto comune) nell'ambito Sicilia 026 (Siracusa) INDICATO DALLA TARGIANI AL NUMERO 7 DELLE PREFERENZE. Con tale modus operandi è stato violato palesemente il disposto dell'art.6 comma 2 CCNL che così statuisce *“**FASED 1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.*** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.” . Quindi se non vi erano posti per le richieste di assegnazione di ambito dei docenti nella fase C(nessun docente di questa fase viene assegnato in Sicilia) non si comprende come questi posti spuntano per i docenti di una fase successiva in cui non dovrebbe contare neanche il punteggio.

Sul punto Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, con ordinanza del 28 novembre 2016, giudicando in un caso analogo ha ***constatato che la fase D della mobilità – che, in base all'art 6 co 2 CCNI mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente***

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi – ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l'ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto. Su tali basi il Giudice ha ordinato al MIUR di riesaminare la domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, “nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che partecipano alla fase C con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto, non possono scavalcarli” e ciò “seguendo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, in relazione alle distinte fasi C e D in cui si articola la procedura”.

Inoltre in un caso analogo con ordinanza il Tribunale di Napoli r.g. 25737/17 chiaramente afferma come la fase D andasse in coda a tutte le altre e solo dopo che venivano accontentate le richieste di trasferimento delle fasi precedenti.

“..-si duole l'istante di molteplici irregolarità della mobilità 2016/17 disciplinata con l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e dal CCNI vuoi per violazione del criterio di progressività tra le quattro fasi che scandiscono la mobilità territoriale (A, B, C e D) vuoi per le caratteristiche insite alla procedura (meccanismo dell'algoritmo), prive di trasparenza, che si traducono in arbitrario e incontrollabile esercizio del potere di individuazione della sede di servizio; -assume l'imminenza del pregiudizio legata alla distanza chilometrica tra il comune di residenza e l'ambito di destinazione con pesante ricaduta sulla vita personale e familiare sia per la presenza di due figli in tenera età sia per

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

la difficoltà del marito, in servizio in Calabria, di poter ottenere il trasferimento stante la ridotta anzianità . Nel caso in esame la domanda cautelare mira (petitum sostanziale) ad ottenere in via d'urgenza il diritto al trasferimento in Sicilia ovvero in Calabria, quali sedi degli ambiti prescelti e assegnati a docenti con posto assegnato nella fase successiva D e comunque titolari di minor punteggio. L'art. 700 c.p.c. "Condizioni per la concessione" dispone : "Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che, appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del merito". In base alla prospettazione offerta dalla ricorrente, sostenuta da significativa e conferente documentazione, la domanda cautelare merita accoglimento. E' pacifico e documentato che la ricorrente è stata immessa in ruolo a far tempo dall'anno scolastico 2015/2016, in virtù del piano di assunzione straordinario e proveniente dalle GAE, con destinazione di una sede provvisoria ai sensi dell'art.1 comma 96 lett. b.) L. n. 107/2015 , partecipando alla fase "C" delle operazioni di mobilità . L'art. 1, comma 108, della L.107/15, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale disponendo:

"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo. La disciplina della mobilità si rinviene sia nel CCNI dell'8.4.2016 sia nell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 . Ogni anno il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico. Tale Ordinanza Ministeriale applica, anno per anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, nel quale è fissato il quadro generale delle regole per i trasferimenti e i passaggi del personale della scuola. Le operazioni di mobilità, a tenore del CCNI sono articolate in quattro fasi distinte e successive a seconda: -del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016;) -della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2106 (da Zero a C); -della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (graduatoria di merito concorso 2012 o GAE). In relazione alla fase C che ci occupa l'art. 6 del CCNI "Fase C" – così recita: "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

assenza di istanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano su nazionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di quelle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali l'ordine di preferenza e indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito di mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nei casi sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Il comma 2 dell'art.6 prevede che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1" . L'allegato 1 prevede per la fase C) che l'ordine delle operazioni dei movimenti segue una rigida successione secondo un sistema di preferenze che tiene conto di specifiche situazioni personali (disabilità o cure continuative), familiari (genitore di disabile), di assistenza (assistenza familiare), lavorative dei coniugi (personale coniuge militare o di categoria equiparata), personali (il ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali). Lo stesso CCNI, nell'allegato 1 detta i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda presentata stabilendo (con disposizione comune a tutte le quattro fasi contemplate) che " Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze. In secondo luogo, per ciascuna preferenza è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio. L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'interno della preferenza (ambito) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle precedenze. Calando siffatte regole nel caso in esame e tenuto conto che il MIUR non ha inteso costituirsi, nemmeno dopo la rinnovazione della notifica, resasi necessaria per mancato rispetto dei termini a comparire, deve ritenersi la sussistenza del fumus boni juris. E' provato, che la ricorrente che ha partecipato alla Fase C della mobilità, è stata assegnata ad un Ambito Territoriale (0013) , peraltro mai indicato , laddove altri docenti che hanno partecipato alla mobilità della Fase D , successiva, sono stati assegnati in Sicilia o in Calabria. Invero dai bollettini dei trasferimenti di Palermo (doc. 6) della provincia di Catania (doc. 6.1), della provincia di Catanzaro (doc. 6.2) emerge che i docenti della stessa classe di concorso (A049 Matematica e Fisica) sono stati assegnati ad Ambiti prescelti dalla ricorrente e precisamente : ...omissis... addirittura con

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

punteggi di 7 , inferiore a quello della . E' di tutta evidenza la violazione del criterio di progressione delle Fasi ed anche del punteggio con conseguente illegittimità dell'assegnazione alla ricorrente nell'Ambito 0013 della provincia di Napoli. Accanto al requisito della probabile fondatezza del diritto (fumus) , ricorre, altresì, l'altro indefettibile requisito del c.d. periculum in mora. La ricorrente risiede nella provincia di Messina , è madre di due bambini in tenera età (v. all.11), è moglie di in servizio in Calabria (doc.10). Il trasferimento nella provincia di Napoli rispetto al richiesto trasferimento in Sicilia, pregiudica irreparabilmente non già interessi meramente patrimoniali ma andrebbe ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare e compromesso l'indispensabile accudimento dei figli minori. Esistono ,dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata. La domanda va accolta e al MIUR va fatto ordine di valutare la domanda di mobilità della ricorrente , negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 , secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti della fase D ...”.

Sotto tale profilo l'illegittimità risulta evidente e dunque il ricorso va accolto.

II) ERRATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE--VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – L. N.

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

241/1990 – C.C.N.I. MOBILITA' E RELATIVA O.M. PER L'A.S. 2016/2017. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 51 COST – INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA. ILLOGICITÀ ed INCOERENZA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ERRATA INTERPRETAZIONE.

Le disposizioni annuali sulla mobilità per l'a. s. 2016/2017, O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, all'art. 9, 10° co., prescrivono gli adempimenti e le sequenze operative della procedura: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*. Nel CCNL DEL 8.4.2016, all'ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI, viene specificato che: *“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: -a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; -b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della*

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; -b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; -c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; -d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; -e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza- Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

In base alle su menzionate norme, pertanto, il più alto punteggio per ciascuna preferenza determina l'assegnazione della sede definitiva!!!! Ciò non risulta essere avvenuto per la ricorrente, in quanto decine di docenti, con meno punti, si sono visti assegnare sedi di servizio su cui concorreva LA STESSA ED INVERO all'esame dell'elenco mobilità – classe di concorso PRIMARIA – posto COMUNE – EEEE, NEL PRIMO E SECONDO AMBITO **si è vista superare da molti docenti con un punteggio di gran lunga inferiore a suo e senza alcun anno di servizio (codesta difesa ne**

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

individua solo alcuni a titolo esemplificativo): Bellomo Nicolina ambito 002 punti 19; Bellavia Rosa Maria ambito 0002 punti 22; Capraro Alfonsina ambito 0002 punti 13. (si veda documento prodotto)

Risulta evidente dunque il contrasto tra la normativa specifica sopra richiamata che avrebbe dovuto preferire sempre i docenti con maggior punteggio ed il c.d. “algoritmo” di funzionamento del software che avrebbe gestito le circa 250.000 domande di mobilità territoriale e professionale nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado!!!

L’Amministrazione scolastica non ha fornito alcuna motivazione in merito all’errata attribuzione di sedi definitive viciniori al luogo di residenza del ricorrente a docenti con minor punteggio e non risultano chiare né le sequenze operative dell’algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, né i relativi criteri all’uopo adottati. Appare evidente la violazione dell’art. 97 Cost., che istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR– restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

III VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART.97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.28 COMMA 1 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N.487- ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Il MIUR in altre parole con tale modus operandi non ha rispettato i principi cardine posti a base del legittimo scorrimento delle graduatorie in forza del quale il soggetto con un maggiore punteggio ha diritto ad essere preferito nelle chiamate rispetto al soggetto con un punteggio inferiore. Invero per quanto è dato sapere dagli atti e si evince con certezza l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a vendo ottenuto il trasferimento soggetti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Invero il principio dello scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare a libero arbitrio dell'amministrazione, in quanto qualsiasi deroga operata mercè l'esercizio di poteri discrezionali della pa comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole lo scorrimento della graduatoria vincola la l'amministrazione

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

(CFR CASS.18 giugno 2013n.15212, sez lav.). Infatti nella formazione di qualsivoglia Graduatoria concorrono alcuni criteri quali l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine al quale sono predeterminati appositi punteggi. (cfr ex multis TAR Napoli sez.I sent.2620 del 2007).

Per tale ragione anche nella materia che ci occupa trovano applicazione i principi in tema di scorrimento delle graduatorie.

Infatti anche "l'algoritmo incriminato" avrebbe dovuto rispettare il principio dello scorrimento della graduatorie e dunque procedere alla nomina dei docenti con punteggio più alto. Tale importante principio posto a tutela del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa è sancito espressamente sotto un profilo generale dall'art.28, comma 1 del dpr 487/1994 in forza del quale le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito dall'art. 16 comma 3, dell'Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria di cui al d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, il quale testualmente stabilisce che *«la nomina a vice sovrintendente è conferita... secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso»*.

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Tale principio va applicato anche al caso in esame in quanto il MIUR avrebbe dovuto rispettare il principio di scorrimento delle graduatorie anche per i trasferimenti.

Il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto. Peraltro anche in tema di mobilità secondo l'ordine delle graduatorie assurge a rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato modus operandi del MIUR si può anche supporre sia frutto di una procedura non esente da vizi.

IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIZIO DI PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX ARTT. 1175 E 1375 C.C. – IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE.

Nella procedura di mobilità in contestazione non vi è alcuna indicazione della sequenza operativa utilizzata, (il c.d. "algoritmo", allo stato risulta ancora un

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

bucco nero) posta a fondamento delle anomale determinazioni assunte, che la stessa Amministrazione scolastica non riesce a spiegarsi!!! Non vi è alcuna motivazione di come sia stata assegnata all'esponente soltanto una sede residuale tra quelle indicate ovvero della mancata assegnazione di Ambiti della Regione Sicilia quale anche quello di residenza; l'impossibilità di risalire alle motivazioni che hanno condotto la P.A. ad adottare i provvedimenti censurati è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa. La motivazione di ogni provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3 della l. sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990 e s.m.i., il presupposto oltre che il fondamento del legittimo esercizio del potere amministrativo e contestualmente presidio di legalità formale e sostanziale incontrovertibile, non negoziabile; i principi generali dell'azione amministrativa, come quello di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui corrisponde specularmente il diritto dell'esponente di conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi e sul suo assetto di vita, parimenti risultano in toto violati!! Per di più.

Nei procedimenti di mobilità del personale della scuola, non sussistono ambiti di discrezionalità degli atti amministrativi, va pertanto dichiarata l'illegittimità/erroneità/nullità/annullabilità/caducazione delle operazioni di trasferimento effettuale dalla convenuta Amministrazione per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA – posto comune – mobilità nazionale, EEEE. Per il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce); ex plurimis: TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento*

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II 02 settembre 2015 n. 11012). Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto perché PROCEDIMENTALMENTE VIZIATA, e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa. A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile. È quindi

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie. Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL. Ne consegue che, il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell'Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand'anche le regole fossero state seguite. Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno dell'esponente, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione. In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente assunta inizialmente presso L'ufficio scolastico Regionale per La Sicilia dove ha lavorato nel corso del 2015/2016 sia stata trasferita a centinaia di chilometri dalla propria residenza, senza tener conto dei principi normativi dettati in materia. **Eppure, in tema di mobilità obbligatoria, l'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 16 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione; nel caso che ci occupa, detto**

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e modificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria, è imprescindibile. Sulla scorta di quanto disposto dal testo del 2014, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; si è in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre anni, a centinaia di chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

V VIOLAZIONE CCNL E ART 1, C. 108, L. 107/2015 –DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – DOCENTI ASSUNTI DA G.A.E./IDONEI ASSUNTI DA G.M. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

La legge n. 107 all'art. 1, comma 108, introducendo norme relative alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 così dispone: *“Per l'A.S. 2016/25017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (cioè secondo le procedure ordinarie). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, co.3, del T.U. di cui al decreto legislativo 16/04/1994, n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al co. 96, lettera b) (cioè i docenti inseriti nelle GAE), assunti ai*

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

*sensi del co. 98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al co. 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione..... e assegnati su base provvisoria per l'anno A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..... omissis". Il comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell' a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994, nonché che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti nelle GAE, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali. **Il comma 108 quindi non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012 che “ rientrano illegittimamente” con l'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità. Di contro l'art. 6 del CCNI, prevede, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescrivere la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti(Art. 6, comma 1, fase “B”, n.2) “gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”.***

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

Gli stessi pertanto sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale), contrariamente ai docenti, come la ricorrente, assunti da Gae , e anch'essa vincitrice di concorso nel 1999, i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento tra docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest'ultimi peraltro esclusi dalla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015, laddove prevede la mobilità straordinaria solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A. Ora, mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da GAE segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), non si comprende il motivo per cui per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15, prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1). Ciò comporta un ulteriore evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da GAE, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione peggiore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta. Dunque, il citato art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale declaratoria di illegittimità con riferimento ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alla ricorrente o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

operazioni senza gli idonei. Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*. In definitiva, l'art. 6 del predetto Contratto Collettivo suddetto è in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Disparità di trattamento ancora più grave ove si considerino: a) la posizione di chi risulta collocato nelle GAE da moltissimo tempo (come la ricorrente, inserita nelle GAE perché vincitrice di concorso); b) la posizione di chi, invece, provenendo dalla G.M. del concorso 2012, è per lo più un neo-laureato, privo di qualsivoglia esperienza di insegnamento e, ovviamente, di punteggio; c) il fatto che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale, come quella relativa alle GAE..Si insiste, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, con conseguente disapplicazione, dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. L'errata collocazione della sede ha causato e continua a causare un

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

enorme danno alla ricorrente nonché al proprio nucleo familiare mentre, di contro, sono stati accantonati, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale. I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso

VI) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, co. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C. Si eccepisce, altresì, un'illegittima disparità di trattamento

tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio. Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della Buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo ex post un'articolata distinzione in fasi e sotto-fasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti vincitori del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa. Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase “C”, a loro volta distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) e gli “idonei” del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito. Tali domande sono state trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo il punteggio spettante, titoli e precedenze. Un altro effetto paradossale e devastante è stato quello che insegnanti di avanzata età e con famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente, facente parte dei c.d. “precari storici”) si vedono costretti a trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre gli insegnati idonei del concorso 2012, magari senza avere ancora una propria famiglia e senza avere fatto alcuna gavetta, tanti addirittura senza un giorno di servizio nella scuola, si ritrovano ad insegnare sotto casa. Si chiede pertanto, nell’ eventuale instaurando giudizio di merito, e dopo quindi l’emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d’urgenza, adottato con decreto inaudita altera parte, che il Giudice Voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 108 della Legge 107/2015 e dell’O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell’ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, sussiste una palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Cost., nella parte in cui il Ministero, con l'ordinanza de qua, ha concesso una sorta di "pista di decollo" agli idonei del concorso 2012, per i quali il Ministero medesimo ha di fatto accantonato dei posti, consentendo di non partecipare alla domanda di mobilità su base nazionale e di richiedere, ottenendola, la conferma della sede provvisoria assegnata nell'a.s. 2015/2016; disparità di trattamento rispetto agli appartenenti, come la ricorrente, alle GAE.

VII) ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DEGLI ANNI -2016/2017 - 2017/2018 -E DELLE RELATIVE ORDINANZEMINISTERIALe NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL DIRITTO DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE 104/1992 NELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.

Le procedure di mobilità interprovinciale relative 2016/2017 2017/2018 sono illegittime (oltre per le ragioni sopra esposte nei precedenti motivi di diritto) nella parte in cui non riconoscono la precedenza per assistenza al genitore disabile grave e hanno negato per anni alla ricorrente il diritto legislativamente previsto di lavorare vicino casa per accudire la madre gravemente disabile. .Più in particolare, l'art. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n.

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

104/92, mentre tale diritto viene negato per la mobilità interprovinciale e le ragioni di tale disparità di trattamento non è dato comprendere.

Sul punto il tribunale di Patti, Sez. Lavoro, con la [sentenza n.941 del 04.07.2018](#), ha riconosciuto il diritto di precedenza di una docente di Tusa, che per effetto della mobilità straordinaria 2016/2017 era stata trasferita in provincia di Roma.

Con la predetta sentenza è stato statuito che la norma di rango secondario del CCNI sulla mobilità, che esclude il reclamato diritto di precedenza nell'ipotesi di mobilità interprovinciale, limitandolo alla sola mobilità provinciale, si pone in contrasto con la norma imperativa ed inderogabile di cui all'art.33 comma 5 della legge n. 104/92 (che invece riconosce al lavoratore che assiste il familiare portatore di handicap il "diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede") e determina delle disparità non giustificate. Nel caso in esame è stato evidenziato come le disposizioni di tutela di cui alla L. 104/92 riguardino tutti i congiunti del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, che siano referenti unici per l'assistenza, per cui non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela, a maggior ragione nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado come nel caso di specie madre figlia.

Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Palermo con l'ordinanza n. 7021/2018 il quale ha così disposto "*...La risoluzione della controversia... dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha*

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2). Sul punto va rimarcato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con 4. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016). Pertanto il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro in oggetto, non invece da includere in detta accezione il contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33.

Per tutto quanto detto in fatto e diritto il ricorso deve essere accolto e si chiede nel

NEL MERITO

1) Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/invalidità dell'operazioni di mobilità in quanto non è stato rispettato il criterio di precedenza della fasi previsto dalla legge assegnando posti a docenti provenienti dalla fase residuale FASE D, e per l'effetto fare ritornare la docente nell'ambito di prima

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

assunzione o in uno vicino alla residenza

2. Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal convenuto M.I.U.R. e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni, disapplicandone gli effetti, se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di valorizzare l'esatto punteggio convalidato dall'Amministrazione e la conseguente assegnazione di sede definitiva nella regione di residenza, Sicilia, a partire dal primo degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità.

2. Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/invalidità con conseguente disapplicazione dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

3. IN VIA ISTRUTTORIA: DISPORRE CTU consulenza tecnica d'ufficio mediante esperto del settore (ingegnere informatico), al fine di accertare se la sequenza operativa gestita dal Sistema Informativo del M.I.U.R. nella operazioni della mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017– sia sovrapponibile alle disposizioni normative in narrativa cit. disciplinanti la procedura;. Ordinare alla convenuta Amministrazione, ex art. 210 c.p.c. ogni tipo di documentazione che possa essere utile per la tutela dei diritti della ricorrente, incluso di produrre in giudizio il c.d. “algoritmo”, che dovrebbe essere stato programmato secondo le prescrizioni normative ovvero il principio logico-matematico utilizzato.

4. **Sollevare dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella**

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso.

IN SUBORDINE

5) previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente ritenere e dichiarare illegittimi gli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.4.2017 e l'Allegato 1 allo stesso CCNI, disciplinante le fasi delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, per violazione dell'art. 33 comma 5 l. 104/1992 nonché dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui non prevedono la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità, a prescindere dal comune di provenienza e dalla provincia di titolarità, in favore dei docenti che – come il ricorrente - prestano assistenza al genitore con handicap in stato di gravità;

6)- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta per l'assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave in qualità di referente unico; conseguentemente: 1. - ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato con precedenza ad una delle seguenti scuole, indicate con l'ordine di preferenza da 1 a 5, nella propria istanza di mobilità e prodotta in atti

7)- ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti scuola primaria degli Ambiti Territoriali di La Spezia e Catania, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente nei movimenti in uscita (quanto all'Ambito Territoriale di La spezia) e nei movimenti in entrata (quanto all'Ambito Territoriale di Catania);

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

8)- condannare le Amministrazioni conven, a disporre il trasferimento del ricorrente in una delle seguenti scuole indicate con l'ordine di preferenza

Con riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse rendersi necessaria a seguito della costituzione in giudizio di controparte.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Domanda di trasferimento anno 2016/2017
- 2) Domanda di trasferimento anno 2016/2017
- 3) Bollettino movimenti enna
- 4) Bollettino movimenti fase D
- 5) 104 asl
- 6) 104 madre ricorrente
- 7) Sent.trib.Patti

DICHIARAZIONE DI VALORE.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione che si allega.

Catania 19/10/2018

Avv. Tania Iacopinelli

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Stante l'elevato numero dei contro interessati, per quanto detto in seno al ricorso, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec: .taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it

oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R.

Catania 19.10.2018

Avv.Tania Iacopinelli

STUDIO LEGALE

AVV.TANIA IACOPINELLI

Via V. santa maria di betelem 18 tel 3289583197

Pec'.taniaiacopinelli@pec.ordineavvocaticatania.it